



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2106/2024

tra

Parte_1

ATTORE

e

[...]

Controparte_1

CONVENUTO

Oggi **11 febbraio 2026** ad ore **9,00** innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:

Per *Parte_1* l'avv. CAMPANA NICOLA

Per *CP_1* e *Controparte_1* l'avv. Pierini Alessandro in sostituzione dell'Avv. FORLANI ROBERTO

Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:

La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;

- Con decreto del 16.1.26 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;

- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.

L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti

Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.

I procuratori delle parti si ripotano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come da note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura al termine dell'udienza.

Il Giudice

dott. Elena Amadei

Alle ore 18,50 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.

Il Giudice

dott. Elena Amadei



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2106/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. CAMPANA SILVIO e dell'avv. CAMPANA NICOLA (*C.F._2*), elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAMPANA SILVIO

ATTORE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._3*), *Controparte_1* (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. FORLANI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 134/N 47923 RIMINI presso il difensore avv. FORLANI ROBERTO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., avverso l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26.10.2023 ad istanza di *CP_1* e della società

Controparte_1. La procedura esecutiva (R.G.E. n. 147/2023) era fondata su un lodo arbitrale del 22.07.2019, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Rimini in data 18.01.2020.

L'opposizione era stata precedentemente proposta in via sommaria dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, il quale, con ordinanza del 23.04.2024, aveva respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine per l'introduzione del presente giudizio di merito.

A fondamento della propria opposizione, l'attrice ha dedotto, in sintesi:

La pendenza di un giudizio di revocazione (R.G. n. 15107/2024) avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva confermato la validità del lodo arbitrale, sostenendo che tale pendenza dovesse inibire la procedura esecutiva in quanto il titolo era affetto da vizi nella sua formazione.

Il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di non aver sottoscritto la clausola compromissoria e di essere stata ingiustamente condannata al pagamento delle spese arbitrali e legali, nonostante il Collegio arbitrale avesse dichiarato inammissibile la sua domanda.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti, CP_1 e Controparte_1 i quali hanno contestato integralmente le domande attoree, chiedendone il rigetto. In particolare, hanno eccepito la nullità della citazione per violazione dell'art. 164 comma 4 cpc, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto fondata su motivi attinenti a vizi antecedenti la formazione del titolo esecutivo giudiziale, non deducibili in sede di opposizione all'esecuzione. Hanno evidenziato come le medesime questioni fossero già state respinte in plurimi gradi di giudizio, inclusi l'appello avverso il lodo e il successivo ricorso per cassazione. Hanno, inoltre, richiesto la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Nelle more del presente giudizio di merito, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 10.02.2025, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 147/2023 per tardivo deposito della documentazione ipocatastale da parte dei creditori procedenti, ordinando la cancellazione del pignoramento.

All'udienza del 21.02.2025, la difesa dell'attrice ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per effetto della suddetta estinzione, con condanna dei convenuti alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. La difesa dei convenuti si è opposta, sostenendo la persistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

La causa è stata istruita documentalmente.

In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'attrice circa la presunta cessazione della materia del contendere a seguito dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 147/2023, emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 10.02.2025.

L'eccezione è infondata.

Occorre distinguere gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo sui giudizi di opposizione a seconda della loro natura. Mentre l'estinzione del processo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), che vertono sulla regolarità formale di singoli atti procedurali ormai caducati, lo stesso non può dirsi per i giudizi di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, nel caso siano proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo *“solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi”*. Permane, per contro, l'interesse alla decisione per le opposizioni aventi ad oggetto il diritto di procedere all'esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (In tal senso: Cass. 16 novembre 2005, n. 23084; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498; Cass. 10 luglio 2014, n. 15761).

Questi ultimi, infatti, hanno ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, contestando l'esistenza stessa del diritto (an debeatur) o la sua entità (quantum debeatur). L'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito su tale diritto non viene meno con l'estinzione della singola procedura esecutiva, poiché il creditore potrebbe avviare una nuova esecuzione sulla base del medesimo titolo. La pronuncia di merito è quindi necessaria per accertare, con efficacia di giudicato, se il creditore abbia o meno il diritto di agire in executivis.

Il richiamo operato dall'attrice a Cass. Sez. Unite n. 25478/2021 non è pertinente, poiché tale pronuncia si riferisce all'ipotesi di "sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo", evento ben diverso dalla mera estinzione per vizi formali della procedura esecutiva, che lascia invece impregiudicata l'efficacia del titolo.

Pertanto, sussiste pienamente l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio per una decisione sul merito dell'opposizione.

Nel merito dunque l'opposizione promossa dalla Parte_1 si appalesa infondata e deve essere rigettata.

Il titolo esecutivo azionato dai convenuti è un lodo arbitrale rituale, dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale di Rimini in data 18.01.2020. Tale provvedimento ha, a tutti gli effetti, la stessa efficacia di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

Secondo un principio consolidato e pacifico, in sede di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo di formazione giudiziale, il giudice dell'opposizione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, né riesaminare il merito della controversia definita con esso. Il suo sindacato è limitato alla verifica della persistenza dell'efficacia del titolo esecutivo e all'accertamento di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito che siano successivi alla formazione del titolo stesso. Le questioni di merito che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio in cui il titolo si è formato (il c.d. "dedotto e deducibile") sono coperte dal giudicato e non possono essere riproposte in sede esecutiva.

Nel caso di specie, tutti i motivi di opposizione sollevati dall'attrice attengono a questioni antecedenti o coeve alla formazione del lodo arbitrale:

La presunta erroneità della decisione arbitrale, oggetto di impugnazione e, da ultimo, di un ricorso per revocazione, attiene al merito della controversia e alla correttezza della decisione, questioni che dovevano essere (e sono state) fatte valere nelle sedi impugnatorie proprie (appello e cassazione).

Il presunto difetto di legittimazione passiva dell'attrice nel procedimento arbitrale è, parimenti, una questione di merito relativa alla corretta instaurazione del rapporto processuale in quella sede, che non può essere rivalutata in questa sede di opposizione all'esecuzione.

L'attrice non ha allegato alcun fatto estintivo o modificativo del credito che sia intervenuto posteriormente alla formazione del lodo. Al contrario, ha tentato di rimettere in discussione il contenuto di una decisione giurisdizionale ormai definitiva, in palese violazione dei principi sopra richiamati. Peraltro questo Tribunale, in altra composizione, si è già pronunciato in senso analogo in un procedimento di opposizione a precetto promosso dal coobbligato per le medesime ragioni.

L'opposizione va, pertanto, integralmente rigettata.

I convenuti hanno richiesto la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

L'art. 96, comma 3, c.p.c. prevede che il giudice, anche d'ufficio, quando pronuncia sulle spese, possa condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Tale condanna presuppone l'accertamento di un abuso dello strumento processuale, ravvisabile quando la parte abbia agito con mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa) o colpa grave (mancanza della minima diligenza nel valutare l'infondatezza della pretesa).

Nel caso di specie, emergono plurimi e concordanti elementi che dimostrano un palese abuso del processo da parte dell'attrice. Come documentato dai convenuti, le questioni poste a fondamento della presente opposizione sono state oggetto di un lungo e defaticante contenzioso, che ha visto l'attrice sistematicamente soccombente in ogni sede e grado: nel procedimento arbitrale, nel giudizio di appello, nel giudizio di legittimità e, da ultimo, nel giudizio di revocazione, che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile condannando la ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato, sanzione che evidenzia la pretestuosità dell'azione.

La proposizione della presente opposizione, basata sulle medesime, identiche e già respinte argomentazioni, costituisce un'evidente e ingiustificabile perseveranza nell'errore, che travalica il legittimo esercizio del diritto di difesa per configurarsi come un'azione meramente dilatoria e vessatoria. Tale condotta ha costretto i convenuti a difendersi in un ulteriore giudizio, con dispendio di tempo e risorse, integrando pienamente i presupposti della colpa grave che rasenta la mala fede.

Considerato il valore della causa, la natura delle questioni trattate e la condotta processuale complessiva dell'attrice, si ritiene equo liquidare, a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 96, comma 3,

c.p.c., la somma di € 1.270,00 in favore dei convenuti (somma pari alla metà dei compensi liquidati per il presente giudizio).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice. Esse vengono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ mod, tenendo a mente valori inferiori a quelli medi in considerazione della natura della causa e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA l'opposizione all'esecuzione proposta da *Parte_1* in quanto infondata.

ACCERTA E DICHIARA la responsabilità aggravata di *Parte_1* ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e, per l'effetto, la CONDANNA al pagamento, in favore di *CP_1* e *Controparte_1* della somma di € 1.270,00.

CONDANNA *Parte_1* alla rifusione delle spese di lite in favore di *CP_1* [...] e *Controparte_1* che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 *sexies* c.p.c.,.

Rimini, 11 febbraio 2026

Il Giudice
dott. Elena Amadei